

Circolare n. 16 del 2014

Prot. n. 2720/2014

ALLE UNIVERSITÀ ED AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE

Loro sedi

OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (E CONTRATTI ASSIMILATI) – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Si richiama la circolare n. 12 del 2014 per ricordare che l'art. 4 DM 739/94 annovera, tra le attività proprie della figura professionale dell'Infermiere, l'attività di "formazione del personale di supporto" e l'"aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca".

La Corte di cassazione, inoltre, con la sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, stabilisce che l'obbligo contributivo verso l'Ente di categoria va ricondotto a qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria stessa.

L'attività sopra descritta, qualora svolta mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.), contratto a progetto (art. 61, D.Lgs. 276/2003) ovvero collaborazioni occasionali o mini co.co.co. (art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003) determinano:

- per l'Infermiere, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- per il committente, l'obbligo di registrare la propria posizione quale azienda contribuente e di versare la contribuzione dovuta, previa trattenuta della quota a carico del collaboratore direttamente in busta paga.

Eventuali versamenti effettuati alla Gestione Separata INPS relativi a compensi percepiti da Professionisti Infermieri, iscritti presso un Collegio provinciale IPASVI, nell'esercizio dell'attività di formazione e ricerca, sono da considerarsi effettuati ad Ente non competente.


I committenti che dovessero aver operato, erroneamente, in tal senso, sono invitati a presentare domanda di rimborso alla sede INPS di competenza per il recupero della contribuzione erroneamente versata.

Come indicato nella circolare n. 10 del 2013, ai fini della regolarizzazione delle posizioni presso ENPAPI, i committenti erano tenuti alla regolarizzazione delle posizioni dei collaboratori di cui si



sono avvalsi nel periodo 01/01/2012 - 30/06/2014 entro il 30/06/2014, a nulla rilevando l'eventuale errato versamento effettuato alla Gestione Separata INPS. Per i periodi successivi, la data di scadenza per il versamento della contribuzione dovuta è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta corresponsione del compenso.

Regolarizzazioni successive alle date di scadenza prescritte, comporteranno l'applicazione del regime sanzionatorio vigente, non potendosi più applicare i principi stabiliti dall'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Il Direttore Generale
Dott. Fabio Fioretto


Il Presidente
Dott. Mario Schiavon

